# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 9ª COMMISSIONE

**(Industria, commercio interno ed estero, turismo)**

## MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1971

*(47ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente BANFI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni:**

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » **(1515)** (*D'iniziativa del deputato Durand de la Penne*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

**con assorbimento del disegno di legge:**

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » **(83)** (*D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 529, 534, 535, 536
ABENANTE . . . . . 533, 536
ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione* 530, 531, 533, 534, 535
AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 530, 531, 532, 533
COLLEONI . . . . . 532
VALSECCHI Pasquale . . . . . 532, 533
VERONESI . . . . . 533
ZANNINI . . . . . 534

**Discussione e approvazione:**

« Chiusura settimanale dei pubblici esercizi » **(1692)** (*D'iniziativa dei deputati Darida e Laforgia; Riccio ed altri; Usvardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 524, 526, 527
ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione* 524, 527
BERTONE . . . . . 527
COLLEONI . . . . . 527
GARAVELLI . . . . . 527
MINNOCCI . . . . . 527
USVARDI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* . . . . . 528
ZANNINI . . . . . 527


*La seduta inizia alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Bertone, Brugger, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Mammucari, Minnocci, Scipioni, Trabucchi, Veronesi, Zannini.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Dosi, Moranino, Noè e Tedeschi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valsecchi Pasquale, Abenante, Del Nero e Garavelli.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei, Biagioni e Brandi, e per il turismo e lo spetacolo Usvardi.*

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Chiusura settimanale dei pubblici esercizi » (1692), d'iniziativa dei deputati Darida e Laforgia; Riccio ed altri; Usvardi ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Darida e Laforgia (numero 213); Riccio, Napolitano Francesco, Allocca, Mancini Vincenzo, Lettieri, Amodio (n. 1936); Usvardi, Mammì, Baldani Guerra, Della Briotta, Brandi, Achilli, Fortuna, Longo Pietro, Venturini (n. 2035): « Chiusura settimanale dei pubblici esercizi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 1ª e la 10ª Commissione hanno espresso parere favorevole al disegno di legge per quanto di loro competenza; la 2ª Commissione, invece, nell'esprimere parere favorevole, fa osservare che, per quanto riguarda l'articolo 8, l'ammontare dell'ammenda vada da lire 20.000 a lire 150.000.

Prego il senatore Alessandrini di voler illustrare il provvedimento.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli sottosegretari, onorevoli colleghi, giunge all'attenzione del Senato un disegno di legge, molto controverso, rivolto a disciplinare la chiusura obbligatoria dei pubblici esercizi al fine di assicurare a tutti coloro che prestano la loro attività nel settore il riposo settimanale. Precise norme costituzionali sanciscono il diritto al riposo settimanale e alle ferie per chiunque lavori. Varie sentenze della Corte costituzionale e della Magistratura ordinaria hanno precisato perentoriamente che i periodi di riposo sono irrinunciabili, ravvisando negli stessi un'esigenza sociale primaria e una condizione essenziale di pubblica efficienza, fattori di fronte ai quali uno Stato democratico non può rimanere indifferente. I lavoratori dipendenti di qualsiasi categoria hanno da lungo tempo raggiunto tale legittimo traguardo; i lavoratori autonomi hanno a loro volta, sia pure dopo aver dovuto superare contrasti di varia natura, nella quasi totalità conseguito lo stesso obiettivo. Ultimi nella serie i tabaccai, i distributori di carburante ed i panificatori hanno raggiunto questo essenziale traguardo civile. I commercianti al dettaglio, che da circa 40 anni già godono del riposo settimanale, hanno visto di recente approvare da questa Commissione il disegno di legge Segnana ed altri, attualmente all'esame della Camera, che, preso atto di nuovi accordi sindacali intervenuti per il settore, dispone la chiusura obbligatoria per un'altra mezza giornata settimanale dei negozi.

Non sono mancati, in molte province, tentativi per giungere ad accordi disciplinanti la chiusura settimanale degli esercizi pubblici per mutuo consenso dei conduttori sanzionato da un decreto prefettizio, tuttavia i risultati si sono rivelati assai modesti e precari e di conseguenza la polemica sul problema è continuata sempre più accesa.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione con il parere delle Commissioni affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, Giustizia e autorizzazioni a procedere e Lavoro, emigrazione, previdenza sociale, si presenta nel testo approvato dalla Commissione affari interni della Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1971 e deriva dalla elaborazione unitaria di tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare (Darida n 213, Riccio ed altri n. 1936; Usvardi ed altri n 2035), disattesa una quarta proposta presentata in ritardo dall'onorevole Vaghi ed altri, di contenuto divergente dagli orientamenti affermatisi nella discussione del provvedimento.

I lavoratori autonomi degli esercizi pubblici devono essere equiparati alla generalità dei lavori dipendenti garantendo loro, senza

condizionamenti limitatori sia sotto il profilo morale, sia sotto l'aspetto economico, il normale riposo settimanale, disponendo la chiusura obbligatoria turnaria di tutti gli esercizi del settore.

Al precetto legislativo si è arrivati dopo anni di infuocate discussioni tendenti in un primo momento a realizzare, in analogia con tanti Paesi d'Europa, una duratura e valida autodisciplina da parte dei titolari dei pubblici esercizi per la chiusura settimanale concordata dei locali di vendita.

Se nei piccoli e medi centri urbani si è raggiunto qualche accordo, nelle città specie le maggiori, le varie posizioni si sono irrigidite dando luogo a contrasti insanabili e a dannose reazioni.

Uno dei punti fondamentali del dissenso è stata la richiesta della validità univoca della legge nei confronti della generalità degli esercizi pubblici senza di che i piccoli imprenditori si sentivano scoperti sul piano concorrenziale e quindi in posizione di inferiorità nei confronti dei grandi esercenti. Con la discriminazione fra esercizi pubblici piccoli facoltizzati o tenuti alla chiusura settimanale e grandi con servizio continuato, non poteva esservi la garanzia del riposo settimanale per tutti.

Le proposte di legge di iniziativa parlamentare, condensate nel disegno di legge che attende la definitiva approvazione, sono appunto l'espressione di una convinzione formatasi avvalorando le istanze di circa 250 mila pubblici esercizi, in gran parte a conduzione familiare.

Le rivendicazioni degli esercenti hanno trovato efficace interprete nella FIPE e nelle centrali sindacali, e sono state confermate da due massicce manifestazioni nazionali che culminarono con la chiusura degli esercizi.

Un'indagine conoscitiva effettuata dalla Camera dei deputati ha inoltre approfondito il grosso problema ascoltando tutte le componenti sociali interessate allo stesso ed acquisendo tutti gli elementi per salvare le fondamentali esigenze dei consumatori nazionali ed esteri. In conseguenza del diligente vaglio delle situazioni emerse, il provvedimento ora sottoposto al giudizio dei senatori ha recepito alcune limitazioni ed ha facoltizzato talune deroghe alla norma generale che lo rendono più aderente alla realtà sociale e alle esigenze del turismo.

Si esclude, ad esempio, per ovvi motivi turistici e sociali, dall'obbligo della chiusura settimanale ristoranti e bar interni agli alberghi, con la limitazione che le somministrazioni siano effettuate solo ai clienti alloggiati, esercizi interni a locali di pubblico spettacolo, purchè possano accedervi solo gli spettatori, esercizi annessi a stazioni ferroviarie, aeroporti od esercizi situati sulle autostrade, e così via. Sono poi previste deroghe collettive particolari da adottarsi dalle amministrazioni comunali dopo aver sentito il parere di tutti gli enti ed organismi interessati, per particolari località in determinati periodi dell'anno, ove si riscontri un ricorrente ed eccezionale flusso turistico.

Altra possibile eccezione, sempre collettiva ovviamente, riguarda, per breve periodo, gli esercizi situati in comuni ove abbiano luogo speciali manifestazioni che, per interesse pubblico, giustifichino la deroga temporanea.

Le obiezioni al presente disegno di legge provengono quasi esclusivamente dai conduttori degli esercizi pubblici di maggiore dimensione inseriti, a preferenza, nel tessuto urbano delle grandi città.

Gli oppositori alla disciplina prevista dal provvedimento in discussione, costituiti prevalentemente in forma societaria e gestori in molti casi di più esercizi pubblici distribuiti sul territorio nazionale, rivolgono diverse critiche al disegno di legge, ritenuto pregiudizievole ai loro legittimi interessi.

Le osservazioni di fondo, già echeggiate nell'altro ramo del Parlamento, si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

*a*) l'obbligatorietà della chiusura settimanale dei pubblici esercizi disposta per legge riduce ingiustamente l'attività imprenditoriale e la libera iniziativa garantita ai cittadini, introducendo limitazioni che nessun Paese civile conosce;

*b*) in molte aziende il riposo di tutti i lavoratori è tutelato, indipendentemente dalla chiusura degli esercizi, mediante l'adozione di turni di lavoro. L'introduzione del riposo

settimanale obbligatorio determinerebbe una riduzione di personale per circa il 14 per cento dell'attuale organico;

*c*) le aziende organizzate a prestare i loro servizi senza interruzioni, si troveranno in difficoltà per un conseguente aumento di costi e a seguito di una diluizione degli ammortamenti;

*d*) il provvedimento pregiudica gli interessi del pubblico, pendolari, impiegati, operai, eccetera, che ricorre nei giorni feriali a tavole calde, ristoranti ed esercizi similari privandoli di servizi primari e colpisce il turismo scoordinando, con grande danno della econmia nazionale, la continuità delle prestazioni al pubblico, in modo particolare quello straniero che raggiunge le città italiane in gruppi organizzati.

A questo punto, debbo obiettivamente dire che non esiste alcun presupposto giuridico, sociale, economico ed umano di tale rilevanza in virtù del quale il Parlamento, in nome di esigenze e di interessi generali e sezionali, peraltro facilmente sanabili anche dopo l'adozione del riposo settimanale obbligatorio per i pubblici esercizi, debba rinviare una decisione sulla scottante materia.

Il disegno di legge si compone di otto articoli e prevede:

*a*) la chiusura settimanale obbligatoria a turno per gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da giuoco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande (art. 1).

*b*) all'articolo 2 si dispone l'esclusione dal turno settimanale di chiusura per quegli esercizi che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne, che siano annessi alle stazioni feroviarie ed aeroportuali o siano ubicati sulle autostrade, che siano interni ad alberghi, pensioni e locali di pubblico spettacolo, nonchè, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli che siano annessi a *campings*, villaggi turistici o stabilimenti balneari.

*c*) la predisposizione annuale da parte del sindaco dei turni obbligatori di chiusura « sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della Camera di commercio e degli enti turistici locali » e « assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti »; disciplina, sempre con l'intervento del sindaco, delle eventuali variazioni del giorno stabilito per la chiusura settimanale (art. 5).

*d*) la facoltizzazione di « tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale » (art. 3).

*e*) le deroghe all'obbligo della chiusura settimanale che con la medesima procedura prevista per la determinazione dei turni, e per un tempo non complessivamente superiore a novanta giorni per ogni anno solare, possono essere disposte dal sindaco, qualora « in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifichi un eccezionale flusso turistico » (articolo 7).

*f*) la regolamentazione dei casi riguardanti esercizi con attività promiscua per i quali si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale (art. 4).

*g*) l'obbligo di esposizione di un cartello recante l'indicazione del giorno di chiusura (art. 6) e sanzione pecuniaria di lire 10.000 per eventuali infrazioni alla norma (art. 8).

*h*) le sanzioni: ammende da lire 50.000 a lire 300.000 (art. 8), revoca della licenza in casi di recidività.

In conclusione, il provvedimento risponde alle richieste dei piccoli operatori del settore che sono la maggioranza, i quali solo attraverso l'intervento delle autorità riescono a conseguire la certezza del riposo settimanale e pertanto lo raccomando all'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Alessandrini per la sollecitudine dimostrata nell'approntamento della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale ricordando al relatore il parere espresso dalla 2ª Commissione giustizia.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda il suggerimento della 2ª Commissione, mi rimetto alla volontà dei colleghi, anche perchè mi sembra che la modifica proposta non sia di rilevante importanza.

P R E S I D E N T E . La 2ª Commissione propone, per la precisione, di punire le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale con una ammenda da lire 20.000 a lire 150 mila, anzichè — come previsto all'articolo 8 del disegno di legge — da lire 50.000 a 300 mila. Indubbiamente, però, la sostanza della norma non muta.

B E R T O N E . La nostra parte politica ritiene che il provvedimento corrisponda alle esigenze della stragrande maggioranza dei pubblici esercizi. Accettare le osservazioni portate avanti dai grandi complessi vorrebbe dire in pratica rimettere tutto in discussione. Pertanto il gruppo comunista si dichiara favorevole al testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Z A N N I N I . Mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge.

G A R A V E L L I . Vorrei chiedere al relatore quale dimensione potrebbe assumere quella riduzione di personale che viene ventilata e che evidentemente riguarda i complessi più grandi.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Secondo dati che mi sono stati trasmessi dalla parte interessata, una grande azienda con un personale complessivo di mille unità, dovrebbe disporre una riduzione del 14 per cento del personale stesso. Va però aggiunto che, riducendosi di un giorno il servizio prestato, nel corso della settimana, dovrebbe, a mio avviso, aumentare il numeso degli esercizi, per cui non è completamente esatto ritenere che parte del personale venga esclusa da ogni attività lavorativa.

M I N N O C C I . Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, pur votando a favore, quando alcuni mesi fa varammo il provvedimento per la chiusura degli esercizi commerciali, manifestai alcune perplessità. Queste erano esclusivamente dovute al fatto che la chisura non avveniva in un giorno qualsiasi della settimana, ma nella domenica, il che, a mio gudizio, poteva determinare alcune conseguenze negative, che in quella occasione ritenni di dover fare presenti. Nel disegno di legge alla nostra attenzione, il giorno di chiusura settimanale non coincide con la domenica o con altro giorno festivo e quindi il provvedimento non dà luogo a quelle obiezioni che in quella occasione ho manifestato.

Per quanto riguarda l'unica obiezione di una certa serietà che può essere mossa al disegno di legge, che cioè la chiusura settimanale potrebbe determinare una certa diminuzione di personale, vale l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, che, diminuendo il numero degli esercizi pubblici costantemente aperti, se ne creeranno dei nuovi. Al fine poi di agevolare l'apertura di nuovi locali, mi permetto di sollecitare l'esame da parte della Commissione del disegno di legge, del quale sono relatore, che prevede l'abolizione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o, per lo meno, una sua diversa articolazione.

Concludo dichiarando il mio voto favorevole al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge del quale è relatore il senatore Minnocci sara iscritto all'ordine del giorno della seduta della Commissione della prossima settimana e sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge concernente la ristrutturazione del commercio, del quale è relatore il senatore De Vito.

C O L L E O N I . Circa la minacciata riduzione del personale, essa, a mio avviso, non dovrebbe verificarsi, in quanto i lavoratori hanno già diritto attualmente ad un giorno di riposo settimanale, al quale contrattualmente non possono rinunciare; al riposo compensativo per i giorni lavorativi che coincidono con la festività. Tra l'altro

molti lavoratori finiscono per rifiutare il riposo compensativo quando non coincide con la domenica, sicchè molti dipendenti lavorano due-tre settimane di seguito senza riposo, il che crea numerose vertenze sindacali.

U S V A R D I , *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Ringrazio il relatore e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito; e la Commissione tutta per la sollecitudine con cui ha affrontato il problema. Va tra l'altro rilevato che i pubblici esercizi avevano già minacciato, per questa e altre ragioni, uno sciopero e. quindi, l'approvazione di questo provvediemnto servirà ad eliminare un aspetto della tensione rivendicativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purchè:

*a*) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purchè possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonchè, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a *campings*, villaggi turistici o stabilimenti balneari;

*b*) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne.

(*È approvato*).

Art. 3.

È data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

È facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della Camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale può essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei singoli turni di chiusura obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti interessati.

In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la Camera di commercio e gli enti turistici locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni 90 per ogni anno solare.

È data facoltà al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni 5 per ogni anno solare.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.

In caso di recidività, l'autorità competente può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza.

Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1514), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

**con assorbimento del disegno di legge:**

**« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura » (83), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale », già approvato dalla Camera dei deputati; e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale, Baldini e Cuzari: « Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Data l'assenza del relatore senatore Catellani, impedito a potere essere presente alla seduta odierna della nostra Commissione, prego il senatore Alessandrini di svolgere le funzioni di relatore.

Ricordo che la discussione del provvedimento ha già subito vari rinvii e che nella scorsa seduta mi fu affidato il compito di una presa di contatto con il Ministero dell'industria. Da parte del Ministero è stata inviata alle varie Camere di commercio una circolare al fine di acquisire gli opportuni elementi di conoscenza, ma soltanto quattro enti hanno risposto. È quindi da prevedere che, se dovessimo attendere la risposta di tutte le Camere di commercio, trascorrerebbe troppo tempo.

Ritengo che sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo ci esprimesse ora il suo pensiero in merito all'ulteriore *iter* del provvedimento.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nella recente riunione svoltasi al Ministero non si è potuto raggiungere un accordo in quanto la direzione generale del Ministero e il senatore Alessandrini avevano parametri diversi.

Comunque il Governo, pur manifestando talune perplessità in ordine all'attuale impostazione del disegno di legge — impostazione che, a mio avviso, permetterebbe il pagamento di elevate pensioni anche a chi ha avuto liquidazioni di notevole livello — si rimette alla Commissione, e si augura che il seguito della discussione valga a fugare queste sue perplessità.

ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione.* La discussione generale svoltasi nella nostra Commissione ha messo in rilievo un certo dissenso con il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Durant de la Penne già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dissenso relativo alla misura della integrazione che dovrebbe essere corrisposta, secondo una formula matematica, (Scianatico, dal nome del proponente) ai dipendenti camerali andati a riposo prima del 16 marzo 1970 e che hanno usufruito di una liquidazione in capitale. Il disegno di legge dispone, all'articolo 2, che l'assegno integrativo è determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale statale avente qualifica ed anzianità di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quello dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento della somma residua annuale di detto fondo. Si è obiettato che i camerali collocati a riposo dopo il 16 marzo marzo 1970 usufruiscono ad opzione di una pensione variabile secondo le migliori condizioni che saranno praticate nel tempo al personale camerale. Tale pensione sarà corrisposta dal Ministero del tesoro — Istituti di previdenza — in base ad un accordo intervenuto con il Ministero dell'industria. Praticamente abbandonando la base costituita dal trattamento del personale statale si viene ad aumentare l'integrazione a favore dei pensionati delle Camere di commercio. Ed è su questa integrazione che si è manifestato il dissenso, in quanto si ritiene che taluni dipendenti che già hanno usufruito della liquidazione in capitale, soprattutto quelli che hanno saputo investire produttivamente le somme acquisite, vengano a trovarsi in una posizione di privilegio nei confronti di coloro che sono andati o andranno in pensione dopo il 16 marzo 1970.

La Commissione si era orientata per l'acquisizione, come dato di riferimento per la liquidazione della quota integrativa, della pensione minima ora liquidata ai camerali sia pure per opzione, vale a dire una pensione basata sugli stipendi iniziali, non maggiorata dagli assegni camerali resi quiescibili.

Abbiamo esaminato attentamente vari casi. Un archivista capo viene collocato a riposo con una liquidazione in capitale di 20 milioni fruirebbe di una integrazione di lire 25.385 dopo cinque anni. In base a questi criteri si giunge via via alla integrazione ad un capo divisione di lire 94.310 con un importo netto liquidato di 30 milioni. Si noti bene che la pensione attuale sarebbe — qualora non avesse usufruito della liquidazione in capitale — di lire 3.626.025 annue, al termine del regolare servizio.

È giusto rilevare che ci troviamo di fronte a una casistica estremamente varia e discutibile. Al Ministero dell'industria, soprattutto dal direttore generale competente della materia, si ritiene che la liquidazione delle reintegrazioni con i parametri proposti costituisco un atto di ingiustizia. Afferma il Direttore generale ed è vero che dopo 25 anni coloro che hanno ottenuto la liquidazione *una tantum* in capitale vengono a fruire della pensione integrale. Peraltro occorre tener presente che il camerale avrebbe in que-

sto caso 90 anni di età: si tratta quindi di situazioni limite anche tenuto conto dell'istituto della riversibilità. In quest'ultima ipotesi, a meno che il titolare della integrazione non si sia sposato a 65 anni con una giovane di 21, si tratterrebbe sempre di benefici resi a persone anziane.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero precisare subito che se una preoccupazione ha il Governo è di commettere atti di ingiustizia. Dico questo perchè sembrerebbe che da una parte vi sia il Senato il quale intende dare qualcosa a questi pensionati e dall'altra il Governo il quale li voglia invece affamare. Non si tratta assolutamente di un problema di questo tipo. Si tratta di preoccupazioni concrete. Prendiamo ad esempio un dipendente che sia stato collocato a riposo nel 1954 e abbia riscosso una quota in capitale di 13.500.000 lire. Con quei soldi, allora, poteva acquistare 4 appartamenti. E c'è chi l'ha fatto. Casi come questi ce ne sono. Vi sono persone che sono proprietarie di 4 appartamenti a Sanremo, che non hanno richiesto e non hanno bisogno di alcuna pensione integrativa e che verrebbero ad usufruire di un assegno mensile di 85.000 lire solo perchè vi sono 20, 30, 40 persone ingiustamente trattate o sfortunate. Se si tratta di andare incontro a questi ultimi, pienamente d'accordo. Soltanto che secondo me il problema è stato impostato molto male.

ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione.* Ho potuto rilevare cinque posizioni relative al personale quiescente della Camera di commercio di Varese. Purtroppo nei dati in mio possesso manca un elemento, il numero degli anni di servizio prestato, elemento indubbiamente importante perchè a seconda degli anni di servizio prestato varia la somma liquidata in capitale. Con questa premessa cito il caso di un usciere capo andato a riposo nel 1954 con una liquidazione di 7.840.646 lire. Se detto usciere ha prestato servizio per tutto il periodo prescritto, dopo 17 anni dal collocamento a quiescenza avrà diritto a una integrazione di 62.828 lire mensili per 12 mesi. Un primo archivista, andato a riposo sempre nel 1954, ha avuto liquidata la somma di lire 13 milioni 22.696. Dopo 17 anni — è necessario ricordare che la integrazione è crescente nel tempo — prenderebbe una integrazione di 80.239 lire mensili, sempre che abbia prestato servizio per l'intero periodo previsto per il pensionamento. Interessante il caso che giustificherebbe l'adozione dei criteri suggeriti dalla Commissione di un primo archivista andato in pensione nel 1969 con una liquidazione in capitale di lire 34.825.630 lire, il quale non usufruisce di alcun assegno integrativo in quanto la liquidazione ottenuta riferita alla pensione goduta dai pari grado dopo il 16 marzo 1970, non gliene dà diritto.

Questi alcuni dati di cui sono potuto venire in possesso. Lasciano qualche incertezza perchè, ripeto, manca il riferimento al periodo di servizio prestato, tuttavia meritano considerazione.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dato importante, perchè nel 1954 con 15 anni di servizio si andava in pensione con 13 milioni di liquidazione, ma con 30 anni se ne prendevano 40 di milioni.

ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione.* Proprio per questo, per avere dati precisi in sede di Sottocommissione, consenziente l'onorevole Sottosegretario, ho propost ol'effettuazione di un'indagine presso le varie Camere di commercio, in base alla quale giungere a una conclusione su questo tormentato disegno di legge. Vi sono ora gli elementi per poter arrivare a una soluzione del problema? Se non si è in possesso di tali elementi ma vi fosse la ragionevole certezza di poterli avere con sollecitudine, potremmo rinviare la discussione ancora di qualche giorno. Ma se questa ragionevole certezza non c'è, se non riteniamo, cioè, di poter arrivare a conoscere con esattezza la situazione, penso sia molto meglio modificare il disegno di legge in esame secondo i criteri adottati dalla Sottocommissione rinviandolo alla Camera dei deputati, per un ulteriore approfondimento della materia.

Ad ogni modo ho redatto un ordine del giorno che dovrebbe consentirci di fugare gran parte delle apprensioni che sono state manifestate:

« La Commissione industria, commercio interno ed estero e turismo del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 1514 "Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale", considerato che in seguito al decreto ministeriale 16 marzo 1970 il personale delle Camere di commercio, artigianato ed agricoltura ha la facoltà di optare per il sistema di liquidazione *una tantum*; ritenuto che non sia giusto estendere i benefici del provvedimento in approvazione (volto a sanare situazioni di disagio economico del personale collocato a riposo prima del 15 marzo 1970 senza possibilità di scelte) anche al personale che dopo tale data abbia optato per la liquidazione *una tantum*, impegna il Governo a non estendere in alcun caso i benefici della legge al personale collocato a riposo dopo il 16 marzo 1970 e che abbia optato a suo rischio e pericolo per la liquidazione *una tantum* ».

COLLEONI. A me pare che allo stato attuale convenga approvare il disegno di legge nel testo elaborato dalla Sottocommissione. Nel frattempo il Governo recepisce altri elementi, e poichè il provvedimento ritorna alla Camera dei deputati, sarà in quella sede che potranno essere eventualmente introdotti altri correttivi atti a sventare le conseguenze che l'onorevole Sottosegretario paventa e che a mio avviso sono insussistenti. D'altro canto dobbiamo tener presente che è difficile, in una situazione così complessa, riuscire a riequilibrarla senza qualche inconveniente. Mi sembra invece più opportuno affermare il principio stabilito con l'ordine del giorno del senatore Alessandrini: non sarà più possibile in futuro che coloro i quali hanno scelto la liquidazione in conto capitale avanzino altre pretese.

Così operando mi sembra che si riesca a dare al Governo il tempo sufficiente per approfondire il problema e accertare l'effettiva possibilità dell'insorgere di situazioni non accettabili a seguito del nuovo tipo di pensionamento; e di correggere alcune posizioni che, a seguito dell'applicazione di un meccanismo peraltro abbastanza elaborato, porterebbero — in base a quanto disposto dalla Camera dei deputati — ad assegni mensili di 4, 5, 6 mila lire.

VALSECCHI. Prendo la parola per appoggiare la tesi or ora sostenuta dall'amico Colleoni, la quale mi sembra ragionevole in quanto concilia l'esigenza di risolvere un problema che si trascina da troppo tempo con quella di evitare il verificarsi delle situazioni lamentate dall'onorevole Sottosegretario. Poichè il provvedimento dovrà ritornare all'esame della Camera dei deputati, faremo in tempo ad approfondire il problema e a intervenire prima che il disegno di legge sia definitivamente approvato.

Vorrei, comunque, spendere una parola in favore di questa povera gente. Non bisogna dimenticare che il provvedimento di cui ci stiamo occupando fu presentato nella passata legislatura e che aveva incontrato l'unanime consenso. Soltanto che l'allora Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli si oppose alla sua approvazione non per altre considerazioni ma unicamente perchè era contrario alla istituzione di altre casse di previdenza, posto che in quel disegno di legge si tendeva appunto a istituire una cassa di previdenza per i dipendenti camerali.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo era ed è rimasto favorevole al disegno di legge Durand de la Penne, ma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Questo, però, è tutt'altra cosa rispetto al disegno di legge sul quale nella passata legislatura tutti erano d'accordo, compreso il Governo che alla Camera espresse parere favorevole.

VALSECCHI. Io non sto muovendo rimproveri al Governo, anche perchè non ne avrei più motivo dopo le dichiarazioni con

le quali l'onorevole Sottosegretario si è detto disponibile; ricordo soltanto il parere favorevole di tre Ministri: Lami Starnuti, Andreotti e Gava. Non comprendo, pertanto, perchè gli uffici del Ministero dell'industria siano in disaccordo con il Ministro!

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Io ho precisato che su quel progetto sono tutti d'accordo.

V A L S E C C H I . Conseguentemente, non posso che compiacermi di questa presa di posizione.

Non dimentichiamo, d'altra parte, che la categoria interessata sta aspettando da allora la soluzione del problema; non dimentichiamo che vi è stato dapprima un parere negativo — secondo me non competente — della Commissione finanze e tesoro che ha bloccato l'*iter* del provvedimento per due anni, e che quindi se la stessa 5ª Commissione si è poi espressa favorevolmente ciò significa che anch'essa si è convinta della necessità di risolvere in qualche modo l'annoso problema.

Onorevoli colleghi, fra il personale in quiescenza delle Camere di commercio vi sono casi veramente pietosi: ho dovuto aiutare io stesso un ex segretario della Camera di commercio il quale non aveva letteralmente i soldi per comprarsi un cappotto! Certo, qualcuno avrà speculato, ma perchè, di fronte a pochissimi « furbi », gli altri 170-180 interessati devono essere abbandonati al loro destino? Eppure lo Stato dovrebbe garantire ad ognuno il diritto ai mezzi di sussistenza, quindi ad una pensione!

L'onorevole Sottosegretario chiede un atto di giustizia. Ebbene, il primo atto di giustizia è quello di assicurare a chi non l'ha una pensione, e in secondo luogo quello di non creare sperequazioni. Non basta, dunque, che il rappresentante del Governo affermi che forse si determinano situazioni di sperequazione; occorre che ci porti i casi concreti in modo che si possa trovare il modo di eliminarli. Ciò potrebbe avvenire in sede di riesame del provvedimento alla Camera dei deputati, ove si avrà tutto il tempo di risolvere i problemi di una giustizia generale.

Per concludere, auspico che la Commissione approvi nell'odierna seduta il disegno di legge pur con le modifiche proposto dal senatore Alessandrini, la cui posizione da parte mia dichiaro di accettare.

A B E N A N T E . Onorevoli colleghi, di fronte a lavoratori anziani di altri settori che non godono di pensione, di fronte a trattamenti di quiescenza di 12 mila lire mensili, di fronte ad iscritti all'INPS che fruiscono di pensioni di 22.500 lire (per i cui minimi il Governo si è opposto di portarli a 35 mila lire, non accogliendo un ordine del giorno presentato in tal senso in Senato, alla Commissione lavoro), io non posso non esprimere la mia meraviglia per il sostanziale accordo manifestato dal rappresentante del Governo al disegno di legge in esame. Non saremo certo noi a votare contro il provvedimento, sul quale — come del resto abbiamo fatto alla Camera — il mio Gruppo si asterrà; tuttavia ritengo che si debba cercare un'idonea soluzione onde non accentuare ulteriormente le sperequazioni già esistenti.

È stato qui ricordato il caso umano di un vecchio segretario della Camera di commercio di Como che si trova in gravi difficoltà finanziarie. Troviamo, dunque, un meccanismo che consenta di assicurare una congrua pensione a chi ne ha bisogno, stabilendo un tetto per coloro che non fruiscono di altri redditi in modo da non avvantaggiare quanti hanno già ottenuto per loro fortuna una elevata liquidazione, e da non creare altri motivi di insoddisfazione in larghi strati di lavoratori.

A L E S S A N D R I N I , *f.f. relatore alla Commissione.* A tal fine, nel provvedimento si potrebbe precisare che hanno diritto alla pensione gli ex dipendenti andati a riposo « che non fruiscono di altri redditi ».

V E R O N E S I . Un emendamento di tal genere sarebbe incostituzionale giacchè creerebbe una disparità di trattamento fra chi, avendo percepito la stessa somma a titolo di liquidazione, è stato capace di metterla a frutto e chi invece tale capacità non ha dimostrato. Non possiamo evidentemente fare il processo agli investimenti!

P R E S I D E N T E . D'altra parte, giunti a questo punto, non possiamo più introdurre « pensieri » di eventuali emendamenti: chi ritiene di proporre modifiche, lo faccia formalmente, visto che al Presidente è giunta per ora soltanto la proposta di emendamento suggerita al primo comma dell'articolo 2 dalla Sottocommissione.

Z A N N I N I . Onorevole Presidente, indubbiamente la materia è assai delicata e qui si corre il rischio di affermare un principio che non so quali conseguenze potrebbe avere in futuro. Per tale ragione riterrei più opportuno delegare alle Camere di commercio il compito di vedere la posizione dei propri ex dipendenti.

P R E S I D E N T E . Una tale disposizione sarebbe discriminatoria nei confronti dei dipendenti medesimi.

Pertanto dichiaro chiusa la discussione generale e sentita l'opinione del rappresentante del Governo non essendovi diversa richiesta, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Z A N N I N I . Avanzo proposta formale di rinvio della discussione per meglio formulare gli emendamenti da presentare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione testè avanzata dal senatore Zannini.

(*Non è accolta*).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.

Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma può essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilità per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

A L E S S A N D R I N I , *f.f. relatore alla Commissione.* Ritengo che sia opportuno accantonare l'esame di questo articolo in attesa della risoluzione che la Commissione prenderà sull'articolo 2 e che potrebbe avere riflessi anche sul testo di quest'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 1 verrà esaminato successivamente all'articolo 2.

Do pertanto lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è pagabile a rate mensili ed è determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale statale avente qualifica ed anzianità di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quello dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.

La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni già trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando già detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.

A questo articolo il senatore Alessandrini ha proposto un emendamento, formulato dalla Sottocommissione, tendente a sostituire, al primo comma, alle parole: « pensione spettante al personale statale » le altre:

« pensione spettante al personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri senza la maggiorazione degli assegni camerali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento presentato dal senatore Alessandrini al primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Torniamo ora all'esame dell'articolo 1, che avevamo accantonato su richiesta del relatore senatore Alessandrini.

ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione*. All'ultimo rigo dell'articolo, dove si parla delle pensioni di riversibilità, in connessione con l'emendamento ora approvato all'articolo 2, bisognerebbe riferirsi anche in questo caso agli impiegati camerali.

PRESIDENTE. È un caso diverso. L'ultimo comma dell'articolo 1 si riferisce alla domanda da presentarsi dagli aventi diritto nel caso del decesso del dipendente, domanda che deve essere presentata secondo le norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione*. Quanto ella dice è sostanzialmente esatto. Ritiro pertanto la mia osservazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, che avevamo accantonato.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 3:

Art. 3.

L'assegno diretto e di riversibilità di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.

(*E approvato*).

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione *una tantum*. Nel caso di servizi resi presso più camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere è ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegato, di cui do lettura:

**ALLEGATO**

**FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO**

$$a = p - \frac{c}{25} - 5\%c \left(1 - \frac{n}{25}\right)$$

di cui:

a = assegno annuale integrativo di cui all'articolo 1;
p = pensione annuale come definita all'articolo 2;
c = fondo netto liquidato all'atto del collocamento a riposo;
n = numero progressivo degli anni, iniziando da quello del collocamento a riposo.

(*È approvato*).

Il senatore Alessandrini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

mentre approva il disegno di legge numero 1514, concernente "Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale";

considerato che in seguito al decreto ministeriale 16 marzo 1970 il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha la facoltà di optare tra il sistema della pensione e il sistenma di liquidazione *una tantum*;

ritenuto che non sia giusto estendere i benefici del provvedimento in approvazione (rivolto a sanare situazioni di disagio economico del personale collocato a riposo prima del 16 marzo 1970 senza possibilità di scelta) anche al personale che dopo tale data abbia optato per la liquidazione *una tantum*;

impegna il Governo a non estendere in alcun caso i benefici della legge al personale collocato a riposo dopo il 16 marzo 1970 e che abbia optato a suo rischio e pericolo per la liquidazione *una tantum* ».

A B E N A N T E . A nome del mio Gruppo, mi dichiaro contrario all'ordine del giorno, che rappresenta la sconfessione dell'operato della maggioranza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Alessandrini.

(*E approvato*).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, devo sottolineare che il testo dell'articolo 2 testè approvato dalla Commissione comporta un onere inferiore rispetto a quello sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

In seguito all'avvenuta approvazione del disegno di legge n. 1514, il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e altri: « Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83) deve intendersi assorbito nel testo approvato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*
DOTT ENRICO ALFONSI